

CAPITOLO IX.

*Dei Prelati, e loro Compagni, e degli  
altri Officiali.*

**T**utt'i Superiori di quest'Ordine cerchino, secondo che si potrà, conformarsi nel vitto, e nel vestito con gli altri Frati, ed occorrendo di correggerli, uniscano con providenza la verga con la manna nell'arca della correzione, e l'olio col vino, cioè la giustizia con la misericordia per guarir il sauciato.

2. E perchè mancando l'esperienza, non sarebbe espediente, che chi prima non ha sperimentato la guerra della tentazione, o che non si sia conosciuto per discepolo si sottometta al peso del Correttorato, e pigli la cura de' Frati, perciò nessuno in quest'Ordine potrà esser Superiore, nè avrà voce ad eleggere, o a deporre i Superiori, se non avrà vissuto ( già fatto professo ) laudabilmente per lo spazio di tre anni almeno; nè qualsivoglia professo di tre anni avrà questa vo-